

REGOLAMENTO

Per la Disciplina delle Riprese Audio-Video **delle Sedute del Consiglio Comunale**

ART. 1 - FINALITA' E FUNZIONI

1. Il presente regolamento disciplina le attività di comunicazione pubblica in merito alle riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale, effettuate direttamente dall'Ente o da altro soggetto esterno, preventivamente autorizzato;
2. Il Comune di AGUGLIARO attribuisce alla diffusione, a mezzo web o altra modalità, delle sedute del Consiglio Comunale, la funzione di favorire ed ampliare la sfera di partecipazione dei cittadini alla vita politico amministrativa dell'Ente.
3. La registrazione verrà attuata in ogni seduta che dovesse svolgersi a porte chiuse a causa di emergenze (anche sanitarie); nelle altre ipotesi solo in via eventuale ed a scelta del Presidente del Consiglio da indicare nell'atto di convocazione.

ART. 2 - AUTORITÀ COMPETENTE E FUNZIONI

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, o suo delegato, è l'autorità competente per le riprese audio-video delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, o suo delegato, ha il compito di:
 - a. autorizzare l'effettuazione delle riprese audio-video e la diffusione delle stesse, anche a soggetti esterni all'Ente, (meglio specificati nell'art.4 comma 2.1 e comma 3);
 - b. ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula;
 - c. vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.
3. Responsabile del procedimento di inserimento delle video riprese nel sito Istituzionale dell'Ente deve essere un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in argomento;
4. Con successivo atto di gestione si provvederà all'individuazione ed alla nomina dello stesso

ART. 3 - INFORMATIVA

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, o suo delegato, fornisce preventiva informazione, a tutti i partecipanti alla seduta, della presenza delle telecamere per le riprese audiovideo e della successiva diffusione delle immagini registrate.

Ai fini della corretta informazione al pubblico, il Presidente dispone l'affissione nella sala di avvisi, cartelli o contrassegni.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONI

1. Le riprese audio-video e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale, o suo delegato, in applicazione dell'art. 2 del presente regolamento, ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.

2. Oltre ai soggetti interni all'Ente, può essere consentita la ripresa delle sedute di Consiglio Comunale a soggetti terzi esterni, per motivi di informazione e/o cronaca.

2.1. Le riprese audio-video e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web, effettuate direttamente dall'Ente, possono essere affidate anche a soggetti terzi che dovranno essere a norma secondo la normativa privacy (es. regolare tenuta del registro trattamenti, misure di sicurezza idonee a tutela della conservazione dei dati trattati). Il Comune ai sensi dell'art. 28 GDPR dovrà poter effettuare verifiche verso il soggetto esterno che, se delegato alle riprese, diviene un responsabile esterno.

2.2. Le riprese delle sedute di Consiglio comunale resteranno disponibili sul sito istituzionale dell'Ente per quindici giorni, esclusa la possibilità di effettuare il download dei filmati.

3. Possono effettuare riprese delle sedute consiliari gli operatori della stampa accreditati e i soggetti pubblici o privati autorizzati.

4. Tali soggetti devono chiedere preventiva autorizzazione scritta al Presidente del Consiglio, o suo delegato, almeno 24 ore prima della seduta consiliare, indicando:

a. nominativo dell'addetto alle riprese;

b. modalità di ripresa;

c. finalità perseguite;

d. mezzi di trasmissione e/o diffusione (radiotelevisive, web, diretta, differita, etc).

5. I Consiglieri possono concedere interviste solo all'esterno della sala, onde evitare intralcio ai lavori consiliari.

6. Il soggetto esterno autorizzato, non può cedere a terzi il materiale audio-video prodotto e non è ammesso il commercio, o altra attività a scopo di lucro.

7. E' fatto obbligo ai soggetti esterni di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni e del GDPR (REG. UE N. 679/16).

Essi rispondono di eventuali violazioni della succitata normativa sia in sede civile che in sede penale.

8. Il Presidente del Consiglio Comunale, nel caso i cui venga a conoscenza di violazione dei principi di completezza e di imparzialità nelle registrazioni e nella diffusione delle stesse da parte del soggetto esterno, dispone la permanente non ammissione alle riprese audio-video del soggetto che ha commesso la violazione.

9. Entro 36 ore dalla scoperta della violazione il Presidente del Consiglio è tenuto a notificare il Sindaco (qualora persona diversa) della violazione di cui al comma precedente per l'avviamento delle relative azioni. Il Presidente medesimo fornisce, altresì immediato avviso al DPO dell'Ente per le azioni di competenza nel rispetto del GDPR e della normativa privacy vigente.

ART. 5 - PRIVACY

1. Fermo quanto previsto dall'art.2 c.3 del presente Regolamento, al fine di prevenire l'indebita diffusione dei dati qualificati come "particolari", ai sensi del GDPR (REG. UE N. 679/16) e s.m.i, a tutela della riservatezza dei soggetti oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese video di discussioni contenenti dati che attengono allo stato di salute, l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofiche o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

Il Presidente nei casi sopra elencati dispone l'immediata interruzione delle video riprese.

2. Sono parimenti vietate le riprese audio-video di discussioni contenente dati qualificati come "giudiziari" ai sensi del GDPR (REG. UE N. 679/16) e s.m.i.

3. Le riprese audio-video di discussioni consiliari contenenti dati diversi da quelli "particolari" o "giudiziari" che presentano tuttavia rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati possono essere limitate sulla base di richieste rese al Presidente del Consiglio o suo delegato, da qualsiasi partecipante alla seduta consiliare o di ufficio del Presidente del Consiglio Comunale.

4. Le riprese non devono rendere distinguibile:

- a.** Persone presenti nel pubblico;
- b.** Persone che intervengono a vario titolo, previa sospensione dei lavori consiliari;
- c.** Il personale presente ai lavori del consiglio, ove richiesto.

5. Ciascun Consigliere Comunale o amministratore e/o partecipante alla seduta, ha il Diritto di manifestare il dissenso alla ripresa video della propria immagine durante la seduta di Consiglio Comunale. Pertanto, durante l'intervento del

Consigliere Comunale o amministratore e/o partecipante alla seduta che sia dissenziente, dovrà essere inquadrato l'intero Consiglio Comunale.

ART. 6 - LAVORI AUDIO-VIDEO

1. La registrazione integrale delle riprese audio-video e la relativa diffusione integrale a mezzo web, e anche in modalità streaming, è di esclusivo appannaggio dell'Ente.

2. Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, o suo delegato, la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale, effettuata direttamente dall'Ente, dovrà essere integrale senza tagli e salti di registrazione.

3. Nel corso della seduta l'intervento verbale di ciascun consigliere o amministratore e/o partecipante alle sedute di Consiglio Comunale dovrà essere ripreso integralmente, senza commenti fuori campo.

ART. 7 - RESPONSABILITA'

1. Ciascun Consigliere o amministratore e/o partecipante alle sedute di Consiglio Comunale è responsabile delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese durante i dibattiti, esonerando da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alla registrazione delle riprese audio-video e alla loro diffusione.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali, al GDPR (REG. UE N. 679/16) e al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale per le parti ad essi attinenti.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dello Statuto Comunale contestualmente alla pubblicazione della deliberazione con la quale è stato approvato.